

CITTÀ DI DOMODOSSOLA

**REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 22/12/2025

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità del regolamento	4
Art. 2 – Entrate tributarie e forme di gestione	4
TITOLO II – STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE	5
Art. 3 – Principi generali.....	5
Art. 4 – Chiarezza e certezza delle norme regolamentari.....	5
Art. 5 – Informazioni al contribuente.....	5
Art. 6 – Conoscenza degli atti e semplificazione	5
Art. 7 – Principio del contraddittorio	6
Art. 8 – Chiarezza e motivazione degli atti	8
Art. 9 – Annullabilità degli atti tributari.....	8
Art. 10 – Nullità degli atti tributari.....	9
Art. 11 – Divieto di <i>bis in idem</i> nel procedimento tributario	9
Art. 12 – Divieto di divulgazione dei dati del contribuente.....	9
Art. 13 – Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente	9
Art. 14 – Principio di proporzionalità nel procedimento tributario	10
Art. 15 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali	10
TITOLO III – ISTITUTIVI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO	10
CAPO I AUTOTUTELA	10
Art. 16 – Esercizio del potere di autotutela obbligatoria	10
Art. 17 – Esercizio del potere di autotutela facoltativa	11
CAPO II - INTERPELLO	12
Art. 18 – Interpello	12
CAPO III – ACCERTAMENTO CON ADESIONE	14
Art. 19 – Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione.....	14
Art. 20 – Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione	14
ART. 21 – Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione	14
ART. 22 – Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio	15
ART. 23 – Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente	15
ART. 24 – invito a comparire per definire l'accertamento	15
ART. 25 – Atto di accertamento con adesione	15
Art. 26 – Perfezionamento della definizione	16
Art. 27 – Effetti della definizione	16
Art. 28 – Riduzione della sanzione	16
TITOLO IV – RISCOSSIONE E RATEIZZAZIONE	17

Art. 29 – Regole generali per la riscossione coattiva	17
Art. 30 – Inesigibilità ed esito indagine.....	18
Art. 31 – Rateizzazione dei debiti non assolti in caso di accertamento esecutivo e ingiunzione di pagamento	18
Art. 32 – Definizione e versamenti	20
Art. 33 - Disciplina della rateizzazione per altri importi	20
Art. 34 - Disciplina della rateizzazione per importi affidati all’Agente nazionale di riscossione.	21
TITOLO V – RIMBORSO, COMPENSAZIONE, IMPORTI MINIMI E INTERESSI.....	21
Art. 35 – Rimborso	21
Art. 36 – Compensazione su istanza del contribuente.....	22
Art. 37 – Compensazione su iniziativa dell’ufficio	22
Art. 38 – Accollo	23
Art. 39 – Importi minimi di versamento e rimborso	23
Art. 40 – Interessi	23
Art. 41 – Sospensione del versamento.....	24
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI	24
Art. 42 – Abrogazioni ed entrata in vigore.....	24

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali tributarie, al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità, trasparenza e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Le norme del presente regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, come riformato dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, e dei decreti attuativi della legge 9 agosto 2023, n. 111.
2. Per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.
3. Le disposizioni dettate dal presente regolamento si applicano al Comune nel caso di gestione diretta del tributo, o al Concessionario nel caso di affidamento ai soggetti indicati nell'art.52, comma 5, lett.b), del d.lgs. 446/1997.
4. I regolamenti di disciplina dei singoli tributi devono essere coordinati con il presente regolamento e non possono disporre livelli inferiori di tutela del contribuente.
5. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
6. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 2 – ENTRATE TRIBUTARIE E FORME DI GESTIONE

1. Le entrate disciplinate dal presente regolamento sono di natura tributaria, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali. Costituiscono entrate tributarie l'imposta municipale propria (IMU), la tassa sui rifiuti (TARI), l'imposta di soggiorno e i tributi abrogati per le annualità non decadute o prescritte.
2. La forma di gestione delle entrate tributarie, anche disgiunte per le attività di accertamento e riscossione, sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio può essere effettuata:
 - a) in forma diretta dal Comune;
 - b) mediante i soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. 446/1997; per la riscossione coattiva essi si avvalgono delle norme di cui al titolo VI del d. lgs. 33/2025;
 - c) mediante l'agente nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle Entrate – Riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
3. La responsabilità dell'attività organizzativa e gestionale relativa alle entrate gestite direttamente da terzi è di questi ultimi, secondo quanto precisato nella convenzione di affidamento o di concessione.

TITOLO II – STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

ART. 3 – PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune, limitatamente alle proprie competenze, regola le materie disciplinate dalla legge 212/2000 nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi contenuti nella medesima legge.
2. Il Comune, mediante il presente regolamento, adegua la propria azione amministrativa tributaria ai principi della legge 212/2000 concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela.

ART. 4 – CHIAREZZA E CERTEZZA DELLE NORME REGOLAMENTARI

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
2. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente, è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina del presente regolamento.

ART. 5 – INFORMAZIONI AL CONTRIBUENTE

1. Il Comune assicura un servizio di informazione e supporto ai contribuenti in materia di tributi locali, improntato alle seguenti modalità operative:
 - servizi *on line* e di *front office*;
 - note informative e avvisi di scadenza degli adempimenti tributari resi disponibili in varie forme, fra le quali il sito istituzionale dell'Ente.
2. Il Comune può, altresì, attuare modalità semplificate di comunicazione, anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell'applicazione "IO".
3. Le informazioni ai cittadini sono rese nel pieno rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

ART. 6 – CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE

1. Il Comune assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine provvede a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. Il Comune assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione e relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, in tempi

utili per poter permettere allo stesso di ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

ART. 7 – PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO

1. Salvo quanto previsto dal successivo comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo con il contribuente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6-bis della legge 212/2000.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, come meglio definiti nei seguenti commi 3 e 4.
3. Si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dal Comune riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità dello stesso Comune e basati sulla puntuale applicazione di disposizioni normative. Si considera di pronta liquidazione ogni atto emesso dal Comune a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate o considerate presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa amministrazione comunale. Si considera di controllo formale della dichiarazione ogni atto emesso dal Comune a seguito di un riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati.
4. Ai fini dei commi 2 e 3 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni e quindi esclusi dall'obbligo di contraddittorio i seguenti atti:
 - a) gli avvisi bonari e i solleciti di pagamento;
 - b) gli avvisi di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento dei tributi comunali e le relative sanzioni, conseguenti ad avvisi di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
 - c) gli avvisi di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento dei tributi comunali e le relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati ed informazioni nella disponibilità del Comune, in quanto reperibili da banche dati comunali o altre banche dati a disposizione dell'Ente, per i quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione;
 - d) gli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione e le relative sanzioni, laddove la fattispecie impositiva accertata derivi da elementi di natura oggettiva o da dati dichiarati tardivamente dal contribuente;
 - e) avvisi di accertamento e le relative sanzioni, volti al recupero dell'imposta a seguito di recupero rendite o nuovi accatastamenti avviati ai sensi dei commi 336 e 337 dell'art. 1 della legge 311/2004;
 - f) gli avvisi di accertamento per esenzioni e/o agevolazioni non riconosciute soggette ad onere dichiarativo o di attestazione non assolto;
 - g) il rifiuto espresso o tacito del rimborso di tributi, sanzioni e interessi e altri accessori non dovuti aventi un valore inferiore a € 3.000,00, importo calcolato sul tributo per singola annualità;
 - h) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione di pagamento;

- i) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'art. 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - j) il ruolo e la cartella di pagamento;
 - k) gli avvisi di intimazione di cui all'articolo 146 del d. lgs 33/2025, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - l) gli atti relativi all'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 178 del d. lgs 33/2025;
 - m) il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 187 del d. lgs 33/2025;
 - n) il diniego, espresso o tacito, sulle istanze di autotutela;
 - o) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità del Comune e comunque risulti certa e non presuntiva.
5. Il diritto al contraddittorio è inoltre escluso nell'ipotesi di fondato pericolo per la riscossione. In tal caso, nell'atto devono essere esplicitate le ragioni che giustificano il pericolo per la riscossione del credito.
6. Per gli atti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 la mancata attivazione del contraddittorio preventivo non determina l'annullabilità dell'atto notificato.
7. Sono soggetti al diritto al contraddittorio gli atti diversi di cui al comma 2, 3, 4 e 5 mediante i quali il Comune disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente per la cui applicazione non esiste la possibilità di rivenire tutte le informazioni dalle banche dati a disposizione, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio, per l'IMU le aree fabbricabili, salvo che non si tratti di mera liquidazione di dati dichiarati dal contribuente.
8. Per consentire il contraddittorio, il Comune comunica al contribuente uno schema di atto, a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento, consegna diretta o con altre modalità idonee a garantirne la conoscibilità, assegnando un termine di 60 giorni per consentirgli la presentazione di eventuali controdeduzioni scritte e, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.
9. Lo schema di atto è finalizzato a rendere il contribuente edotto delle motivazioni della pretesa tributaria e deve indicare almeno i seguenti elementi:
- a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
 - b) le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti;
 - c) i presupposti di fatto, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche che fondano la pretesa dell'Ente;
 - d) il termine, di 60 giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni scritte e per la richiesta di accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo;
10. L'accesso del contribuente agli atti del fascicolo e l'estrazione di copie devono essere consentiti nei limiti di quanto necessario per permettere al contribuente una completa conoscenza della pretesa tributaria e della motivazione della stessa, con esclusione dell'accesso ai dati personali eventualmente presenti nel fascicolo non strettamente necessari a tal fine e nel rispetto, comunque, delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezza.
11. Le controdeduzioni, presentate in carta semplice, devono contenere elementi idonei a rideterminare la pretesa tributaria, le stesse devono essere adeguatamente motivate e documentate.
12. È facoltà del funzionario responsabile del tributo, qualora lo ritenga necessario, convocare il contribuente.

13. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 8 del presente articolo. Ai sensi dell'art. 6-bis, comma 3, della legge 212/2000, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di 120 giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
14. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che il Comune ritiene di non accogliere.
15. Fatte salve diverse disposizioni di legge, la notifica dello schema di atto, di cui al comma 8, preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del d.lgs. 173/2024.

ART. 8 – CHIAREZZA E MOTIVAZIONE DEGLI ATTI

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto, ai mezzi di prova e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Qualora la motivazione faccia riferimento ad un altro atto non conosciuto, né soggetto a conoscenza legale, né ricevuto dal contribuente, quest'ultimo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che l'avviso non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. L'obbligo si ritiene assolto, qualora dall'esame del provvedimento, il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare validamente i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.
2. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate le decadenze.
3. Gli avvisi di cui al comma 1 sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo e contengono le seguenti indicazioni:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - b) il responsabile del procedimento;
 - c) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - d) le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - e) il termine entro cui effettuare il relativo pagamento.

ART. 9 – ANNULLABILITÀ DEGLI ATTI TRIBUTARI

1. Ai sensi dell'art. 7-bis della legge 212/2000, gli atti del Comune impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. I motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui al precedente art. 8, comma 3, non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.

ART. 10 – NULLITÀ DEGLI ATTI TRIBUTARI

1. Ai sensi dell'art. 7-ter della legge 212/2000, gli atti del Comune sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al d.lgs. 219/2023.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

ART. 11 – DIVIETO DI *BIS IN IDEM* NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che il Comune eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo, per ogni periodo d'imposta, una sola volta con riferimento alla medesima tipologia di violazione.
2. Resta fermo che l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte del Comune. Nell'atto di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza del Comune.

ART. 12 – DIVIETO DI DIVULGAZIONE DEI DATI DEL CONTRIBUENTE

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, il Comune ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di accesso da parte del Comune alle banche dati detenute da soggetti pubblici o gestori di pubblici servizi.
2. È fatto divieto al Comune di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

ART. 13 – TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE. ERRORI DEL CONTRIBUENTE

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune medesimo o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori del Comune stesso.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

ART. 14 – PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non imporre un onere eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie.

ART. 15 - DIRITTI E GARANZIE DEL CONTRIBUENTE SOTTOPOSTO A VERIFICHE FISCALI

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, ai sensi dell'articolo 1, comma 693, legge 27 dicembre 2013, n. 147, il funzionario responsabile del tributo può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
3. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. Di norma la permanenza degli operatori del Comune è limitata ad una sola giornata, salvo nei casi di particolare complessità per i quali comunque la permanenza non può superare i sette giorni lavorativi.

TITOLO III – ISTITUTIVI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

CAPO I AUTOTUTELA

ART. 16 – ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA OBBLIGATORIA

1. Il Comune procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;

- d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
 3. Il rifiuto espresso o tacito di autotutela obbligatoria può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, rispettivamente, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto ovvero trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, nel caso di rifiuto tacito. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
 4. Ai sensi dell'art. 10-quater, comma 3, della legge 212/2000, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n.20, è limitata alle ipotesi di dolo.

ART. 17 – ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA FACOLTATIVA

1. Fuori dei casi previsti ai fini dell'autotutela obbligatoria, il Comune può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Il provvedimento di cui al precedente comma 1 deve comunque deve essere finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico e della corretta esazione del tributo. Deve inoltre tenere conto della necessità di salvaguardare la certezza delle entrate tributarie, del rispetto del principio di proporzionalità e del ripristino della legalità. Nell'esercizio dell'autotutela il Comune, dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio. In ogni caso, la facoltà di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato che decide nel merito, favorevole al Comune, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio o a seguito di formale istanza da parte del contribuente.
4. Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata. La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.
5. L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti.
6. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.
7. Il provvedimento di autotutela deve essere notificato al contribuente.
8. Il diniego espresso di autotutela può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria.
9. Ai sensi dell'art. 10-quinquies, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio

dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

CAPO II - INTERPELLO

ART. 18 – INTERPELLO

1. Il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali è disciplinato dal presente regolamento in attuazione e sulla base dei principi degli artt.1 e 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria, quando vi siano obiettive condizioni di incertezza o la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.
3. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
4. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
5. Le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale, gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui ai commi da 16 a 20.
6. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
7. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso posta elettronica certificata. L'istanza deve fare espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.
8. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie o dai regolamenti comunali per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento degli altri obblighi aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
9. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro e univoco, della soluzione proposta;

- e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
10. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune e utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
 11. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 9, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
 12. L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui al comma 9, lettere a) e b);
 - b) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 6;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma 2;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica di un questionario;
 - f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 11 non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
 13. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è notificata al contribuente, nei modi di legge, entro 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune stesso. Il termine di 90 giorni è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e se cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
 14. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al comma 13 si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di tre mesi comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
 15. Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate in forma anonima sul proprio sito internet.
 16. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative o diverse interpretazioni della norma conseguenti all'emanazioni di circolari, risoluzioni ovvero pronunce giurisprudenziali.
 17. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui al comma 9, lettera d), non pervenga entro il termine di cui al comma 13, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente, fatto salvo quanto disposto dal comma 14.
 18. Con gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso non possono essere irrogate sanzioni e richiesti interessi, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del presente regolamento.
 19. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da notificare, nei modi di legge, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

20. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.
21. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente per le quali il Comune ha già reso note istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale mediante atti pubblicati nel proprio sito istituzionale.
22. La presentazione dell'istanza di interpello è gratuita.

CAPO III – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 19 – DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento, ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione in contraddittorio col contribuente sulla base dei principi dettati dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, come modificato dal d. lgs. 13/2024 e delle disposizioni del presente regolamento.
3. Per contribuente s'intendono i soggetti passivi, così come individuati dalla disciplina specifica dei vari tributi locali.

ART. 20 – AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'accertamento con adesione è applicabile in tutti quei casi ove l'accertamento non sia stato preceduto dall'invito al contraddittorio, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 212/2000.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati ad avvenuto integrale pagamento della somma dovuta.
3. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.
4. In sede di contraddittorio il funzionario responsabile del tributo deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo beneficio dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

ART. 21 – ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE IN ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a) su iniziativa del Comune;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

ART. 22 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO

1. Il Comune, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, a seguito dell'attività di accertamento, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento comunica un invito a comparire, con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, con l'indicazione:
 - a) della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
 - b) dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - c) degli elementi in base ai quali il Comune è in grado di emettere avvisi di accertamento;
 - d) del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte del Comune non riveste carattere di obbligatorietà.

ART. 23 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente al quale sia stato notificato un atto di accertamento non preceduto dall'invito al contraddittorio può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando i propri recapiti (indirizzo pec o e-mail o il proprio recapito anche telefonico) anteriormente alla presentazione del ricorso innanzi alla Corte di giustizia tributaria. In tale ipotesi, il termine di presentazione del ricorso è sospeso per un periodo di 90 giorni.
2. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza di definizione.

ART. 24 – INVITO A COMPARIRE PER DEFINIRE L'ACCERTAMENTO

1. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che, nel caso di rigetto, comunicherà il mancato accoglimento dell'istanza.
2. In caso di accoglimento dell'istanza e, entro 15 giorni dalla sua ricezione, l'ufficio formula l'invito a comparire con indicazione del giorno ed orario di definizione, anche telematicamente o telefonicamente, eventualmente preventivamente concordato.
3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
4. Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro due giorni lavorativi prima di tale data.
5. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura, è dato atto in apposito verbale da parte del funzionario incaricato del procedimento.

ART. 25 – ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, il Comune redige, in duplice esemplare, atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal

contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal funzionario responsabile del tributo. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati:

- a) gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;
- b) la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
- c) le modalità di versamento delle somme dovute.

ART. 26 – PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con pagamento della prima rata accordata e la prestazione della garanzia eventualmente richiesta ai sensi del comma 2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire al Comune la quietanza dell'avvenuto pagamento delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata con copia della garanzia ove necessario. Il Comune, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
2. È ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale sulla base delle disposizioni del presente regolamento; in caso di mancato pagamento delle rate il contribuente decade dal beneficio della rateazione, sulla base di quanto previsto al successivo art. 31, con conseguente annullamento della riduzione delle sanzioni sul pagamento residuo. A tutela del credito vantato, il Comune si riserva la facoltà di richiedere al contribuente apposita garanzia per assicurare l'assolvimento di detto adempimento, sotto forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata con le caratteristiche di cui al successivo art. 31.

ART. 27 – EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per il Comune di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

ART. 28 – RIDUZIONE DELLA SANZIONE

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

2. Le sanzioni di liquidazione per omesso/parziale/ tardivo versamento, nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dall'ufficio sono escluse dalla anzidetta riduzione.

TITOLO IV – RISCOSSIONE E RATEIZZAZIONE

ART. 29 – REGOLE GENERALI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo ai tributi comunali emesso dal Comune o da eventuali soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del d.lgs. 446/1997, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 126 del d.lgs. 175/2024, contenente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
2. Gli atti di cui al precedente comma 1 acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
3. Nel caso di riscossione coattiva diretta o mediante i soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del d.lgs. 446/1997, si applicano le seguenti regole, ai sensi dell'art.1, comma 803, della legge 160/2019, per il recupero di oneri e spese a carico del debitore:
 - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300,00 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600,00 euro;
 - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le spese di notifica e le tipologie di spesa approvate con il Decreto ministeriale 14 aprile 2023, recante "*Individuazione delle misure relative al costo della notifica degli atti degli enti locali correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore*", nonché i regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n.80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.
4. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 1,

ovvero dalla notifica di ingiunzione fiscale, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 del codice civile maggiorato di un punto percentuale.

5. Non si procede all'emissione di atti di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tributo, sanzioni e interessi, risulti inferiore a euro 20,00 con riferimento a ogni annualità di tributo.
6. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 20,00, l'importo è dichiarato inesigibile senza necessità di intraprendere ulteriori azioni.
7. Non si fa luogo alla misura cautelare e/o esecutiva se l'importo complessivo del credito maggiorato di oneri, spese e interessi di mora è inferiore a euro 100,00, salvo il caso in cui la somma riferita a più carichi di importo inferiore comporti un carico cumulato almeno pari alla suddetta somma.

ART. 30 – INESIGIBILITÀ ED ESITO INDAGINE

1. Sono da considerarsi cause di inesigibilità dei crediti, in via esemplificativa, le seguenti ragioni:
 - a) mancato perfezionamento della notifica tenuto conto delle risultanze anagrafiche;
 - b) procedure concorsuali o assimilabili che rendano infruttuoso il recupero;
 - c) improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelare e/o esecutiva;
 - d) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi o successivamente alla comunicazione di fermo amministrativo;
 - e) esperimento infruttuoso di azioni cautelari e/o esecutive;
 - f) irreperibilità del debitore; l'irreperibilità del debitore interverrà dopo aver eseguito attività di certificazione anagrafica ed interrogazioni delle banche dati disponibili;
 - g) i decessi sopravvenuti, nel caso non sia stato possibile individuare gli eredi;
 - h) la cessazione/cancellazione dell'attività di impresa, fatta salva l'individuazione dei legali rappresentanti per le società di persone, o la necessità di rivolgere la pretesa verso i soci, ai sensi della normativa vigente ed in particolare del codice civile;
 - i) limiti di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.
2. Ai fini del comma 1, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente.

ART. 31 – RATEIZZAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI IN CASO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO E INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792, della legge 160/2019, con ingiunzione di pagamento di cui al r.d. 639/1910 e con sollecito di pagamento di cui all'art. 1, comma 795, della legge 160/2019, il funzionario responsabile del tributo, o del soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di temporanea e obiettiva difficoltà economica, la rateizzazione dell'importo dovuto, nel rispetto delle regole definite nei prossimi commi, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'art. 1 della legge 160/2019.

2. Si definisce stato temporaneo e obiettiva difficoltà economica la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto, ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale.
3. L'articolazione delle rate mensili per fasce di debito è definito come segue:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da 100,01 a euro 500,00: fino a 6 rate mensili
 - c) da euro 500,01 a euro 1.500,00: fino a 12 rate mensili;
 - d) da euro 1.500,01 a euro 3.000,00: fino a 18 rate mensili;
 - e) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a 24 rate mensili;
 - f) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: fino a 36 rate mensili;
 - g) da euro 20.000,01 a euro 50.000,00: fino a 48 rate mensili;
 - h) da euro 50.000,01 a euro 120.000,00: fino a 60 rate mensili;
 - i) oltre euro 120.000,00: fino a 72 rate mensili.Di norma, la rata non può essere inferiore a euro 50,00.
4. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la rateizzazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un periodo massimo ulteriore di 12 mesi, pari ad un massimo di 12 rate mensili, e comunque non superiore al numero di rate concesse nell'iniziale piano rateale (quando inferiore a 12) a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del successivo comma 8 del presente articolo. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà economica si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
5. Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito indicate al comma 3, dell'eventuale prescrizione del credito e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.
6. In presenza di debitori che abbiano una situazione economica patrimoniale e/o particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste al comma 3.
7. È ammessa la sospensione della rateizzazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione);
8. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
9. Per importi superiori a 50.000,00 euro, la concessione della rateizzazione può essere subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria che copra l'importo totale, comprensivo degli interessi, avente la durata di tutto il periodo della rateizzazione aumentato di un semestre. La suddetta garanzia è rilasciata da istituti di credito o da imprese di assicurazione iscritte nell'elenco tenuto dall'IVASS e deve riportare espressamente:
 - a) l'impegno del garante al pagamento senza condizioni a semplice richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della stessa;
 - b) la rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale di cui all'art.1944 cod. civ;

- c) la rinuncia ad avvalersi del beneficio dei termini di cui all'art. 1957 cod. civ.;
 - d) l'operativa della garanzia entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta del Comune.
- L'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà in alcun modo essere opposto al beneficiario; la garanzia avrà efficacia fino alla espressa liberazione da parte del Comune.
- 10. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro il termine di scadenza dell'atto di cui si chiede il pagamento rateale e comunque prima dell'avvio delle procedure cautelari ed esecutive. Nell'istanza deve essere autocertificato lo stato temporaneo di difficoltà economica, che potrà essere verificato con la richiesta di esibizione di apposita documentazione.
 - 11. La richiesta può riguardare la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché attinenti tutti al medesimo tributo e della medesima tipologia, in tal caso le soglie di importo per la definizione del numero di rate concedibili si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti per i quali è presentata l'istanza.
 - 12. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse, ai soli fini della garanzia, il limite complessivo del debito rateizzato deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.
 - 13. Costituisce causa ostativa al rilascio della rateizzazione l'esistenza di debiti accertati nei confronti del Comune o morosità relative a precedenti rateizzazioni.
 - 14. Sull'importo rateizzato maturano gli interessi di mora, nella misura pari al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza, a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'esecutività dell'atto, salvo eventuali maggiorazioni di cui all'art. 40 del presente Regolamento. La suddetta misura rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
 - 15. In caso di sanzioni per le quali sono previsti istituti di adesione, la correlata riduzione si applica se la richiesta di rateizzazione viene presentata entro il termine di scadenza del pagamento indicato nell'atto di accertamento.

ART. 32 – DEFINIZIONE E VERSAMENTI

- 1. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato rateizzato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di rateizzazione; in presenza di particolari situazioni da motivarsi all'interno dell'atto di rateazione è possibile determinare scadenze di versamento diverse.
- 2. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari.
- 3. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi e perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell'avvenuto pagamento della prima rata della stessa e, nei casi in cui venga richiesta garanzia, con il deposito della stessa e sua validazione da parte del Servizio.
- 4. L'ente creditore può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta ovvero di decadenza dei benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

ART. 33 - DISCIPLINA DELLA RATEIZZAZIONE PER ALTRI IMPORTI

- 1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, riferite a tributi liquidati d'ufficio sulla base della dichiarazione, richieste prima della notifica dell'avviso di accertamento esecutivo o

dell'ingiunzione di pagamento, il funzionario responsabile del tributo, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di obiettiva difficoltà economica come definito dall'art. 31, comma 2 del presente regolamento, la rateizzazione dell'importo dovuto fino ad un massimo di 12 rate mensili, fermo restando il rispetto delle seguenti regole:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) importo minimo di ogni rata mensile: euro 50,00;
 - c) la durata del piano rateale non può, in ogni caso, superare il termine di 12 mesi antecedente alla decadenza per la notifica del titolo esecutivo.
2. Sull'importo rateizzato maturano gli interessi di mora, nella misura pari al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza, a decorrere dalla data di avvenuta notifica dell'atto. La suddetta misura rimane ferma per tutta la durata della dilazione.
 3. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato rateizzato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di rateizzazione; in presenza di particolari situazioni da motivarsi all'interno dell'atto di rateazione è possibile determinare scadenze di versamento diverse.
 4. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
 5. Si applicano i commi 2 e 3 del precedente art. 32.

ART. 34 - DISCIPLINA DELLA RATEIZZAZIONE PER IMPORTI AFFIDATI ALL'AGENTE NAZIONALE DI RISCOSSIONE

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 133 del d. lgs. 33/2025, la richiesta di rateizzazione riferita a importi iscritti in carichi trasmessi all'Agenzia delle entrate – Riscossione, deve essere presentata al medesimo Agente nazionale di riscossione, che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive proprie.

TITOLO V – RIMBORSO, COMPENSAZIONE, IMPORTI MINIMI E INTERESSI

ART. 35 – RIMBORSO

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Viene fatto salvo quanto previsto in materia di tassa sui rifiuti in merito al rimborso/compensazione d'ufficio.
2. La richiesta di rimborso a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Nel caso la richiesta fosse carente degli elementi necessari alla verifica della fondatezza della stessa, il Servizio può richiedere, tramite notifica a mano, raccomandata A.R. o PEC ulteriori chiarimenti necessari per completare il procedimento. In tale caso, il termine di cui al comma 1 viene interrotto e decorre nuovamente dalla data della richiesta. Nel caso i chiarimenti non vengano forniti, il rimborso non potrà essere evaso.

4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al tasso legale di cui all'art.1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
5. Il pagamento della somma richiesta a rimborso è sospeso qualora nei confronti del debitore o dei soggetti obbligati in solido, sia stato notificato un avviso di accertamento esecutivo o un'ingiunzione di pagamento o un atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della Corte di giustizia tributaria. La sospensione è revocata qualora intervenga la riscossione della somma risultante dall'atto, ovvero deve essere adeguata qualora intervenga successivamente una decisione del giudice tributario che determini, in misura diversa, la somma dovuta. In presenza di provvedimento definitivo, si procede alla compensazione del debito.

ART. 36 – COMPENSAZIONE SU ISTANZA DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo, del medesimo anno o di anni precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso. È possibile procedere alla compensazione anche per versamenti effettuati dai contitolari, nel rispetto di quanto sopra.
2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, almeno 60 giorni prima della scadenza del versamento, apposita istanza di compensazione contenente i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente e degli eventuali contitolari;
 - b) l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intendono portare in compensazione distinte per anno d'imposta e tributo;
 - c) la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
4. La compensazione è subordinata all'emissione da parte del Comune di apposita comunicazione di accoglimento del rimborso in compensazione al contribuente, accertata la sussistenza del credito.
5. Viene fatto salvo quanto previsto in materia di tassa sui rifiuti in merito alla compensazione d'ufficio.
6. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo e nelle ipotesi di tributi affidati in concessione a terzi.
7. La compensazione non opera per importi complessivi superiori a euro 5.000,00 calcolati per singole annualità d'imposta.

ART. 37 – COMPENSAZIONE SU INIZIATIVA DELL'UFFICIO

1. Nel caso in cui un soggetto risulti creditore nei confronti del Comune relativamente al pagamento di somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a fatture per prestazioni ovvero contributi

e/o provvidenze economiche ovvero ad altri titoli di qualunque specie e natura e il medesimo soggetto, alla data in cui dovrebbe essere eseguito il pagamento, risulti debitore del Comune per somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a tributi, il Comune, previa comunicazione scritta al contribuente, può procedere alla compensazione per le corrispondenti somme a credito/debito, che si estinguono dalla data in cui entrambe sono divenute certe, liquide ed esigibili.

2. Nel caso in cui il credito del contribuente sia superiore al debito nei confronti del Comune, il Comune procede al versamento per la differenza.
3. La compensazione credito/debito è esclusa in caso di:
 - a) importi a debito risultanti da cartelle di pagamento in carico all'Agenzia Nazionale della Riscossione;
 - b) pignoramento del credito che il contribuente vanta nei confronti del Comune;
 - c) altre cause di indisponibilità previste da leggi o provvedimenti giudiziali.

ART. 38 – ACCOLLO

1. È ammesso, previa specifica comunicazione, l'accollo del debito tributario altrui, senza liberazione del contribuente originario. La comunicazione, sottoscritta contemporaneamente dall'accollato e dall'accollante, deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) generalità e codice fiscale dell'accollante;
 - c) il tipo di tributo e l'ammontare oggetto dell'accollo.
2. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.
3. L'accollo non è possibile per debiti prescritti o per i quali sia intervenuta decadenza.

ART. 39 – IMPORTI MINIMI DI VERSAMENTO E RIMBORSO

1. Non si procede alla riscossione spontanea qualora l'importo complessivo dovuto per l'intero anno risulti inferiore a euro 12,00. Il predetto importo si intende riferito al singolo tributo dovuto per ogni anno e non alle singole rate di acconto e di saldo e non può essere inteso come franchigia. Resta fermo che i versamenti a titolo di ravvedimento operoso devono essere sempre eseguiti. L'importo minimo definito non si applica ai tributi giornalieri, quale l'imposta di soggiorno o temporanei.
2. Non si procede al rimborso qualora l'importo complessivo da rimborsare per l'intero anno risulti inferiore a euro 12,00.

ART. 40 – INTERESSI

1. La misura annua degli interessi applicati sugli avvisi di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale, di cui all'art. 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.
2. In sede di riscossione coattiva su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'atto di cui all'art. 1, comma 792, della legge 160/2019, e fino alla data del

pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale, che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dall'Ente con apposita deliberazione ai sensi dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Gli stessi interessi si applicano in caso di rateizzazione di pagamento.

3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

ART. 41 – SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti in caso di calamità naturali di grave entità, epidemie ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, con criteri precisati nell'atto deliberativo, se non diversamente disposto con legge statale.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 42 – ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
 - a) il regolamento delle entrate approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 167/1998 e s.m.i.
 - b) il regolamento comunale per la determinazione degli importi minimi per il versamento, la riscossione, l'accertamento e il rimborso dei tributi comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55/2011 e s.m.i.;
 - c) il regolamento comunale per l'applicazione dello statuto dei diritti del contribuente e dell'istituto dell'accertamento con adesione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15/2025.
2. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2026.